

# STATUTO

Approvato nel Consiglio Centrale di Rimini del 10 dicembre 1998  
Aggiornato nel Consiglio Centrale di Rimini del 13 e 14 ottobre 2000  
Aggiornato nel Consiglio Centrale di Rimini del 13 e 14 novembre 2001  
Aggiornato nel Consiglio Centrale di Firenze del 26 e 27 febbraio 2007  
Aggiornato nel Consiglio Centrale di Firenze del 17 marzo 2007  
Aggiornato nel Consiglio Centrale di Rimini del 13 e 14 settembre 2007  
Aggiornato nel Consiglio Centrale di Firenze del 21 e 22 febbraio 2008  
Aggiornato nel Consiglio Centrale di Rimini del 12 e 13 settembre 2008  
Aggiornato nel Consiglio Centrale di Rimini del 10 e 11 settembre 2009

# **STATUTO C.I.P.U.R. - *Confisal***

## **Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo**

### **ART. 1 - DENOMINAZIONE DURATA E SEDE**

1- Il CIPUR-*Confisal* (Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo) è un'Associazione culturale e sindacale di professori universitari di ruolo e fuori ruolo, fuori ruolo e pensionati, di docenti universitari e di quanti svolgono un ruolo di supporto alle attività accademiche di ricerca scientifica e didattica. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2 -Essa ha Sede in Perugia Via G. Tilli, 58.

3-Detta Sede può essere modificata, secondo le necessità, per decisione del Consiglio Centrale.

4- Il CIPUR-*Confisal* è autonomo e indipendente da qualunque potere o movimento ideologico e politico.

### **ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

1- L'Associazione si adopererà, nelle forme e con le iniziative idonee, individuate dagli Organi statutari preposti, affinché vengano stabilite norme in grado di assicurare, negli Atenei italiani, un elevato livello qualitativo sia nella didattica che nella ricerca.

2- L'Associazione ha lo scopo di promuovere la tutela della dignità morale, giuridica, economica e professionale dei soci, nel rispetto dell'unicità della funzione docente. Pertanto esso rappresenta i soci di fronte alla controparte nelle vertenze di categoria.

3- L'Associazione ritiene altresì irrinunciabile, e se ne fa sostenitore, che a tutti i meritevoli sia garantito l'avanzamento in carriera.

4- L'Associazione non persegue fini di lucro. In particolare, sussiste il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **ART. 3 - I SOCI (ISCRITTI) DELL'ASSOCIAZIONE**

1- Fanno parte dell'associazione le seguenti categorie di soci:

a) SOCI ORDINARI

Sono gli iscritti all'Associazione, appartenenti alle categorie di cui all'Art. 1 del presente Statuto.

b) SOCI ONORARI

Sono quelle persone od Enti che, avendo acquisito particolari benemerienze di ordine culturale, sociale o finanziario a favore dell'Associazione sono nominati dal Consiglio Centrale in tale qualità.

c) SOCI SOSTENITORI

Sono coloro che, dipendenti del Ministero che gestisce il Sistema Universitario Nazionale o dell'Università, politici, cittadini, pur non appartenendo alle categorie di cui all'Art. 1, sono vicini alla Associazione e ne sostengono gli scopi attraverso pareri, contributi finanziari, ecc.

### **ART. 4 - ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE - DECADENZA DA SOCIO**

1- L'adesione all'Associazione avviene mediante domanda al Presidente della propria Sede di Ateneo (Art. 8) o al Presidente Nazionale (Art. 10), salvo parere contrario del Consiglio Centrale (Art. 9).

2- Tutti i soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa, annualmente determinata, in via anticipata, dal Consiglio Centrale, da versarsi in unica soluzione o in quote mensili, tramite trattenuta sullo stipendio da parte dell'ufficio pagatore. L'adesione, così espressa, è valida per l'intero anno solare nel quale è stato effettuato il versamento e comunque fino alla decadenza della qualità di socio.

3- I soci non acquisiranno alcun diritto aggiuntivo a quello di essere soci dell'Associazione, se appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, per la ripetizione di quanto versato a titolo di quota o contributo volontario.

4- La qualità di socio si perde per:

a) - dimissioni;

b) - morosità;

c) - per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi prefissati dall'Associazione, con ciò intendendosi anche ogni forma di attività promossa in contrasto con le indicazioni o la linea sindacale adottata dal Presidente Nazionale o dal Consiglio Centrale del CIPUR-*Confisal*;

d) - indegnità acclarata.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente di Sede o al Presidente Nazionale che ne cureranno l'inoltro al Consiglio Centrale.

La decadenza per morosità avviene d'ufficio per mancato pagamento delle quote associative.

5- Coloro che sono stati dichiarati decaduti per motivi di cui al precedente punto b) possono chiedere la riscrizione alla Associazione previo pagamento delle quote associative arretrate.  
La decadenza dalla qualità di soci per i motivi di cui ai punti c) e d) è rimessa al Consiglio Centrale ed ha efficacia immediata.

6- La qualità di socio impegna l'iscritto alla puntuale osservanza delle norme contenute nel presente Statuto, l'eventuale regolamento interno alla Associazione, nonché al contenuto di tutte le deliberazioni adottate dagli Organi sociali previsti dallo Statuto medesimo.

#### **ART. 5 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1- Sono Organi dell'Associazione:

- a) - Assemblea Generale (Art. 6)
- b) - Consiglio Centrale (Art. 9)
- c) - Presidente Nazionale (Art. 10)
- d) - Giunta Nazionale (Art. 13)
- e) - Tesoriere Nazionale (Art. 12)
- f) - Sezioni Nazionali (Art. 14)
- g) - Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 16)
- h) - Associazioni di Sedi di Ateneo (Art. 7)
- i) - Presidente di Sede (Art. 8)
- l) - Assemblea di Sede (Art. 7)
- m) - Giunta o Direzione di Sede (Art. 8)
- n) - Rappresentanti degli Organi Confsal (Artt. 8 - 9)

#### **ART. 6 - L'ASSEMBLEA GENERALE**

1- L'Assemblea Generale (A.G.) dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione; essa è costituita da tutti i soci della Associazione.

2- La A.G. è convocata su deliberazione del Consiglio Centrale (Art. 9), o su richiesta di almeno un decimo dei soci o di almeno 15 Presidenti di Sede, o dal Presidente Nazionale (Art. 10) su parere conforme della Giunta Nazionale (Art. 13). Essa è convocata a cura del Presidente Nazionale con avviso scritto contenente l'o.d.g., spedito con almeno 15 giorni di preavviso ai soci tramite posta elettronica, sul foglio e sul sito internet dell'Associazione.

3- Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative; non sono ammesse deleghe per l'espressione del voto.

4- L'A.G. dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'A.G. ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e delibera circa:

- la ratifica del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Centrale;
- la elezione del Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 16), su proposta del Consiglio Centrale;
- la ratifica dei regolamenti interni approvati dal Consiglio Centrale;
- la ratifica, nella prima convocazione successiva alla loro introduzione, di modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto approvate dal Consiglio Centrale.

L'A.G. straordinaria delibera sulla ratifica delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto approvate dal Consiglio Centrale qualora per tali incombenze il Consiglio Centrale, o un decimo dei Soci, o almeno 15 Presidenti di Sede non ritengano di attendere la Assemblea ordinaria. L'A.G. delibera definitivamente, su indicazione del C.C., sulla liquidazione del patrimonio (beni mobili ed immobili, oltre che gli eventuali avanzi di amministrazione) nei termini previsti dal comma 8, punto b) dell'art. 148 (ex art. 111) del T.U. n. 917 del 22/12/86 e successive variazioni, in particolare tenuto conto dell'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, tenuto conto delle indicazioni, rientranti nel disposto succitato, del C.C. e della Giunta Nazionale, e sulle altre materie riservate dalla legge.

5- L'A.G., ordinaria o straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti validi, qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### **ART. 7 - LE ASSOCIAZIONI DI SEDI DI ATENEO - LORO ISTITUZIONE - LE ASSEMBLEE DI SEDE**

1- La Associazione di Sede di Ateneo, una per Ateneo, è costituita da almeno tre soci ordinari dipendenti dell'Ateneo. L'Assemblea di Sede è formata da tutti i soci della Associazione di Sede. I soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nella Assemblea di Sede e partecipano all'attività regolamentare ed amministrativa dell'Associazione secondo le norme del presente

Statuto e del Regolamento della Sede (Art. 8). Possono costituirsi Associazioni di Sede relative a più Atenei.

2- Le Associazioni di Sedi di Ateneo costituite sono iscritte nell'Elenco delle Associazioni di Sedi CIPUR-*Confisal* custodito nei locali della Sede Nazionale ed aggiornato a cura del Delegato ai rapporti con le Sedi.

3- Per attivare una nuova Associazione di Sede i soci promotori, in numero non inferiore a due, convocano in Assemblea i soci ordinari con all'o.d.g. la costituzione della Associazione di Sede CIPUR-*Confisal* e la elezione del Presidente di Sede. La Assemblea procede anzitutto alla elezione del Presidente della Assemblea e del Segretario. Procede, quindi alla elezione del Presidente di Sede che entra immediatamente in carica a tutti gli effetti. Una copia del processo verbale di tali eventi viene inviata, a firma del Presidente dell'Assemblea, del Segretario e del Presidente eletto, al P.N. che pone la questione all'o.d.g. della Giunta Nazionale nella riunione immediatamente successiva. Costatata la regolarità delle procedure, la Giunta Nazionale prende atto della costituzione della nuova Sede facendone menzione nei propri processi verbali ed approva il suo inserimento nell'elenco delle Sedi CIPUR-*Confisal*. Alla prima seduta del C.C. tali atti sono ratificati dal C.C. con la astensione del Presidente della nuova Sede.

4- I soci onorari ed i sostenitori hanno diritto di partecipare alle Assemblee di Sede con voto consultivo e non godono dell'elettorato attivo e passivo.

5- Le Assemblee di Sede è convocata e presieduta dal Presidente della Associazione di Sede (Art. 8) per iniziativa autonoma o dietro richiesta scritta di almeno un quinto degli iscritti alla Sede o di un terzo dei membri della Giunta o Direzione, se costituita. La convocazione dev'essere effettuata per iscritto con almeno cinque giorni di preavviso.

6- L'assemblea di Sede elegge all'inizio di ogni sessione un Segretario e, se convocata per la elezione del Presidente di Sede, un Presidente dell'Assemblea.

7- L'Assemblea di Sede ha funzioni consultive e propositive su tutti i temi riguardanti le attività e le finalità dell'Associazione a livello nazionale ed ha funzioni deliberanti su problemi e tematiche di carattere locale; essa deve essere convocata almeno una volta all'anno.

8- Le decisioni vengono adottate a maggioranza dai presenti e i voti sono espressi per alzata di mano. Per soli aspetti consultivi e propositivi, la partecipazione alla Assemblea può essere estesa anche ai non iscritti al CIPUR-*Confisal*. Non sono ammesse deleghe.

9- Le deliberazioni assunte non possono essere in contrasto con le direttive ufficialmente adottate dagli Organi centrali.

#### **ART. 8 -IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DI SEDE - GIUNTE O DIREZIONI LOCALI - RAPPRESENTANTI FEDERALI**

1- Il Presidente della Associazione di Sede (brevemente, Presidente della Sede) è eletto a maggioranza fra i soci ordinari presenti all'Assemblea di Sede. Della elezione del Presidente di Sede deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente l'Assemblea e dal Segretario; copia del Verbale deve essere inviato al Presidente Nazionale (Art. 10).

2- Il Presidente di Sede rappresenta la propria Sede universitaria a tutti i livelli ed è membro di diritto del Consiglio Centrale con funzioni deliberanti ai sensi del successivo Art. 9. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto.

3- Il Presidente può costituire una Giunta o Direzione locale. Il Presidente di Sede nomina, fra gli iscritti alla Sede, un Vice Presidente Vicario (oltre, se ritenuto opportuno, ad altri Vice Presidenti). Il Presidente può nominare un Tesoriere. Uno dei Vice Presidenti di Sede, scelto dal Presidente, rappresenta la Sede nel Consiglio Provinciale della CONFISAL. I rappresentanti provinciali aggiornano delle varie determinazioni degli organi provinciali CONFISAL i rispettivi rappresentanti regionali. I rappresentanti regionali aggiornano i rappresentanti della Associazione nel Consiglio Generale CONFISAL che relazionano il C.C. e dal medesimo hanno il mandato politico nel contesto federativo.

4- Il Presidente di Sede può dotare la propria Sede di un Regolamento in cui precisare le funzioni degli Organi di cui al comma precedente e quant'altro si ritenga opportuno regolamentare. Il Regolamento deve essere approvato dalla Assemblea di Sede e non può contenere nessuna indicazione in contrasto con il presente Statuto.

5- Il Vice Presidente Vicario di Sede subentra al Presidente di Sede in caso di dimissioni o di impedimento prolungato di quest'ultimo a svolgere i compiti statuari. Egli dura in carica come Presidente fino all'espletamento delle operazioni per la elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al comma successivo. Il Vice Presidente può sostituire il Presidente della Sede in C.C..

6- In caso di dimissioni o di impedimento permanente, il Vice Presidente regge la Sede e convoca la Assemblea di Sede per la elezione del nuovo presidente entro due mesi dal verificarsi dell'impedimento o delle dimissioni. Nel caso in cui tali procedure non risultassero applicabili, il P.N. procede nei termini previsti dal successivo comma 8.

7- Nel caso in cui il Presidente di Sede non si uniformasse, nonostante due successivi richiami scritti del Presidente Nazionale, suffragati dal parere conforme della Giunta Nazionale, ai deliberati assunti dal Consiglio Centrale, il Consiglio Centrale può, nella prima convocazione successiva all'ultimo richiamo

scritto del Presidente, destituirlo a maggioranza dei voti dei presenti; il provvedimento ha effetto immediato e comporta, se esplicitamente specificato, la decadenza anche dei Vice Presidenti della Sede; il Consiglio Centrale provvede, a sostituirlo o con il Vice presidente Vicario o mediante un altro iscritto per il tempo necessario ad indire nuove elezioni, o delega il P.N. e la Giunta Nazionale a procedere nei termini previsti dal successivo comma 8.

In casi, a giudizio della Giunta Nazionale, particolarmente gravi, il P.N., su conforme parere della Giunta Nazionale, può, dopo i due successivi richiami, destituire il Presidente di Sede (compresi, se esplicitamente specificato i Vice Presidenti) e, su parere conforme della Giunta Nazionale, nominare il Presidente di Sede con le procedure di cui al successivo comma 8; in tale caso la nomina deve essere sottoposta a ratifica del primo C.C. successivo all'evento.

8- Nel caso di inapplicabilità delle procedure di cui agli artt. 5, 6 o, se ritenuto opportuno dal P.N. e dalla Giunta Nazionale per la particolare situazione della Sede (specie se di nuova istituzione e con pochi iscritti o in vista di scadenze che potrebbero vedere penalizzata una Sede non adeguatamente e formalmente rappresentata) in alternativa a tali procedure, su parere conforme della Giunta Nazionale, il P.N. nomina Presidente della Sede uno dei soci della Sede. In caso di ulteriore indisponibilità, su parere conforme della Giunta Nazionale, il P.N. nomina Presidente della Sede un Presidente di Sede di Ateneo geograficamente vicino o un membro della Giunta Nazionale o un iscritto dell'Associazione. Per il Presidente così nominato il P.N. determina la durata del mandato che non può superare, in prima applicazione, il triennio. Il mandato, con la medesima modalità, è rinnovabile una sola volta. In ogni caso si dovrà tendere a ripristinare nella Sede la normalità istituzionale.

9 - Il Presidente di Sede, nei contatti con i mezzi di comunicazione di massa locali è costantemente tenuto, nel descrivere la politica generale della Associazione, a fare riferimento ai contenuti dei documenti ed alle delibere del Consiglio Centrale.

#### **ART. 9 - IL CONSIGLIO CENTRALE**

1- Il Consiglio Centrale (C.C.) è costituito:

- a) dai Presidenti di Sede in carica, (o, in sostituzione, dai Vice Presidenti Vicari), dai Vice Presidenti Vicari di Sede in carica delle Sedi con più di 80 iscritti, dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali;
- b) dai membri della Giunta, dal Tesoriere Nazionale, dal Vice Presidente Vicario di Sede in carica delle Sedi il cui Presidente è stato eletto Presidente Nazionale;
- c) dai soci titolari di delega del C.C. ai sensi del punto 6 del presente articolo per il periodo di delega;
- d) dagli ex P.N. in attività di servizio o pensionati se iscritti.

2- Nel corso delle sue riunioni il C.C. nomina un Moderatore che presiede la sessione ed un Segretario; il Segretario raccoglie le firme dei presenti e redige il verbale della riunione che sarà approvato seduta stante o nella prima riunione successiva; i processi verbali del C.C. sottoscritti dal Moderatore e dal Segretario, sono conservati presso la Segreteria Nazionale.

3- Il C.C. elegge, fra i suoi membri, il Presidente Nazionale, i Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario, un numero di delegati membri della Giunta Nazionale (Art. 12) con i relativi settori di delega, tale che la sua somma con il numero dei Delegati Nazionali alle Sezioni Nazionali attivate, di cui al comma successivo ed all'Art. 14, sia sei. Il C.C. elegge pure, fra i soci ordinari, il Tesoriere Nazionale, fra i rappresentanti provinciali nei Consigli provinciali CONFASAL i rappresentanti, per ogni regione, ai Consigli Regionali CONFASAL e fra i suoi membri gli eventuali rappresentanti al Consiglio Centrale CONFASAL in aggiunta al Presidente Nazionale.

4- Il C.C. può delegare o incaricare singoli consiglieri al compimento di determinati atti, categorie di atti, incarichi, funzioni, fissando i limiti della delega e il periodo temporale di delega, oltre alle eventuali relative remunerazioni o rimborsi spese da attribuire ad personam.

5 - I Delegati del C.C. nell'ambito degli stanziamenti esplicitamente attivati dal C.C. medesimo e con riferimento ai soli atti rientranti nel contesto della delega assegnata, sono ordinatori di spesa.

6 - In via eccezionale, in presenza di particolari competenze e rappresentatività, il C.C. può eleggere, con delibera motivata, soci Delegati che non siano suoi membri. Costoro, fino a quando permane il loro status di Delegati del C.C., sono, a tutti gli effetti, membri del C.C.

7 - E' compito del C.C. istituire eventuali Sezioni Nazionali (Art. 14) ed eleggere i consiglieri delegati a presiederle e gestirle.

8- Il C.C. è l'organo decisionale ordinario dell'Associazione. Esso ha il compito di elaborare, promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione su tutto il territorio nazionale, sviluppando le iniziative idonee alla realizzazione delle sue finalità istituzionali. Approva annualmente il Bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

9- Il C.C. ha facoltà di elaborare un apposito corpo di norme (Regolamento) che regoli, nei loro vari aspetti specifici, le attività dell'Associazione e dei suoi membri, là dove ritenga che il presente Statuto non dia indirizzo completo.

10- Per la espressione del voto nel C.C. i Presidenti di Sede possono essere sostituiti dal proprio Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, possono dare delega ad un altro membro

del C.C. che non sia il Presidente Nazionale, un Vice Presidente Nazionale od un membro della Giunta Nazionale. I membri del C.C. delegabili possono essere portatori di una sola delega.

11- Le deleghe sono utilizzabili solo in espressioni di voto che non riguardino cambiamenti di Statuto o di Regolamento ed elezioni, destituzioni o accettazione di dimissioni, di soci o di consiglieri del C.C. a cariche sociali.

12- Il C.C. è convocato per iscritto dal Presidente Nazionale (Art. 10); la riunione è considerata valida quando siano presenti il 20% dei voti globalmente esprimibili ed almeno dieci Presidenti di Sede.

13- Il C.C. è convocato se richiesto per iscritto da almeno un quarto dei Presidenti di Sede o se deliberato a maggioranza dalla Giunta Nazionale.

14- Nel corso dei C.C. sono ammesse eventuali mozioni di fiducia o di sfiducia nei riguardi dei soci che ricoprono incarichi in un qualsiasi Organo sociale Nazionale, compreso il P.N.. In caso di approvazione della mozione di sfiducia o della non approvazione della mozione di fiducia il socio è destituito dall'incarico. Il C.C. può immediatamente provvedere alla elezione dei sostituti o indicare le modalità da seguire per la elezione dei sostituti precisando le modalità della reggenza temporanea dell'Organo, se non già previste esplicitamente dallo Statuto o dal Regolamento.

15- Il C.C., individuate ben determinate sottocategorie di soci, può, per motivi di efficienza, incaricare dei soci a coordinarle. Tali incaricati dovranno fare riferimento, a livello operativo, al membro della Giunta delegato ai rapporti fra le Sedi.

16- In caso sorgessero ambiguità nella interpretazione di una qualsiasi parte dello Statuto da parte di Organi sociali qualsiasi, il C.C. è unico Organo delegato a fornire interpretazione autentica delle medesime. Lo spirito della Associazione rende inammissibili eventuali pareri provvisori dati da terzi estranei a qualunque titolo; è esplicitamente privo di effetto nell'ambito sociale il ricorso ad interpretazioni da parte di legali.

#### **ART. 10 -IL PRESIDENTE NAZIONALE E I VICE PRESIDENTI NAZIONALI**

1- Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali (di norma in numero non superiore a 2) sono eletti dal C.C. fra i Presidenti o ex Presidenti di Sede.

2- Il Presidente Nazionale (P.N.) e i Vice Presidenti Nazionali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente Nazionale è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione di fronte agli Organismi politici, sindacali e di informazione.

3- Il P.N. convoca, con le modalità di cui al successivo Art. 11, il C.C..

4- Il P.N. presiede la Giunta Nazionale che convoca almeno trimestralmente.

5- Il P.N. sovrintende, coordina e, se di sua pertinenza operativa, pone in atto, le iniziative idonee a realizzare le finalità e gli obiettivi generali individuati dal Consiglio Centrale. A lui è affidata anche la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli risponde al Consiglio Centrale dell'attuazione delle delibere a lui affidate.

6- Il P.N. gestisce, in stretta collaborazione con i componenti del C.C. membri della Giunta Nazionale all'uopo delegati e con la Giunta medesima, i rapporti con le Forze politiche, gli Organi Istituzionali e le altre Associazioni Sindacali. Il P.N. è membro del Consiglio generale CONFSAL.

7- Il P.N. è Direttore Responsabile del Foglio della Associazione con l'esclusiva funzione di garantire il rispetto della linea politica generale dell'Associazione ed al fine di evitare che l'Associazione risponda civilmente, amministrativamente, penalmente di un danno a terzi o allo stato. Il Direttore Responsabile è tenuto a concedere il proprio nulla osta alla pubblicazione del foglio, salvo blocco motivato della pubblicazione da comunicare alla Giunta Nazionale convocata d'urgenza o consultata in via telematica, entro quattro giorni dalla ricezione delle bozze.

8- Il P.N. può provvisoriamente e motivatamente sospendere determinazioni della Giunta Nazionale (con esclusione della deliberazione di convocazione straordinaria del C.C.) assunte a maggioranza e ritenute in grave contraddizione con le indicazioni politiche del C.C.; permanendo il disaccordo con la Giunta Nazionale nei dieci giorni successivi, il P.N. deve immediatamente convocare con la procedura di urgenza il C.C..

9- Il Presidente Nazionale è intestatario e unico responsabile del Fondo di Presidenza di cui agli Artt. 12 e 19.

10- Salvo diverse ed esplicite determinazioni del C.C., il Vice Presidente Vicario sostituisce il P.N. nel caso in cui quest'ultimo si dimetta, venga destituito oppure, per motivi diversi, sia impedito nell'assolvimento delle proprie funzioni. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del P.N., in mancanza di diverse ed esplicite determinazioni del C.C., il Vice Presidente Nazionale Vicario entro 60 giorni convoca il C.C. per l'elezione del P.N.. In tale periodo il Fondo di Presidenza resta congelato ed il Tesoriere è autorizzato a supportare finanziariamente la azione del Presidente f.f. nei termini indicati dalla Giunta Nazionale.

#### **ART. 11- REDAZIONE DELL'O.D.G. DEL C.C. - CONVOCAZIONE DEL C.C.**

1- Il C.C. è convocato dal P.N., su determinazione della Giunta Nazionale (Art. 13) con almeno dieci giorni di anticipo, fatte salve le situazioni di urgenza per le quali il preavviso è ridotto a tre giorni con convocazione telegrafica o via telefax e/o per posta elettronica. L'avviso di convocazione da inviarsi ai membri del C.C. deve contenere l'o.d.g., la data, il luogo e l'ora della riunione.

2- L'o.d.g. del C.C. è redatto dal P.N. in collaborazione con la Giunta Nazionale (Art. 13), e da essa deliberato.

3- Un argomento proposto all'o.d.g. da almeno cinque membri del C.C. va in esso inserito. La richiesta proveniente da un numero inferiore di membri del C.C. è vagliata dalla Giunta Nazionale. Le richieste di inserimento devono avvenire per iscritto, anche per via elettronica, entro il decimo giorno precedente la riunione del C.C.. Le aggiunte vanno comunicate ai membri entro il quinto giorno precedente la riunione. Nel corso dello svolgimento dei lavori del C.C. sono consentite aggiunte all'o.d.g. accolte dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti; gli argomenti aggiunti per tale via non possono discutersi prima di 24 ore, salvo parere unanime dei presenti.

4- Per particolari situazioni di emergenza il P.N. può convocare, con le modalità previste per i casi di urgenza, il C.C. su un o.d.g. redatto anche in assenza di determinazioni esplicite della Giunta Nazionale.

5- Il C.C. è convocato almeno una volta all'anno.

#### ART. 12 - IL TESORIERE NAZIONALE

1- Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Centrale fra i Soci Ordinari, fa parte del C.C. ed è membro della Giunta Nazionale. Ha la gestione del settore amministrativo-contabile dell'Associazione nei termini derivanti dalla applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e rappresenta l'Associazione nelle transazioni che rivestono tale carattere ogni qualvolta agisca in virtù di esecutore di mandati esplicitamente previsti dallo Statuto e/o a seguito di esplicite delibere o ordini di spesa di Organi sociali nazionali aventi funzioni decisionali e caratteristiche di ordinatori di spesa, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti ed in linea con le norme vigenti.

Il Tesoriere dura in carica tre anni.

2- Il Tesoriere cura e definisce i rapporti con gli uffici pagatori degli Atenei e provvede a tutti i pagamenti necessari per il funzionamento dell'Associazione con il compito di verifica che gli stessi siano debitamente documentati.

3- Il Tesoriere è titolare del potere di firma per gli atti di Amministrazione, compresi i conti correnti bancari e postali, fatta eccezione per il c.c. bancario a disposizione del Presidente Nazionale di cui al comma 7, punto (a), e risponde in prima persona per l'emissione di assegni non coperti da lui firmati. In caso di impedimento temporaneo del Tesoriere le sue funzioni sono svolte dal Delegato Nazionale al Contenzioso la cui firma, a tale scopo, va depositata sui c.c. bancari e postali dell'Associazione. L'inizio ed il termine del periodo di impedimento temporaneo del Tesoriere è comunicato per iscritto dal Presidente Nazionale al Delegato Nazionale al Contenzioso, al Tesoriere ed agli Istituti presso i quali sono accesi i c.c. dell'Associazione. Le operazioni sottoscritte dal Delegato Nazionale al Contenzioso in suddetto periodo ricadono sotto la sua esclusiva responsabilità.

Qualora l'impedimento del Tesoriere si protraesse oltre i tre mesi o, indipendentemente dal periodo, in termini tali da creare disfunzioni, esplicitamente rappresentate alla Giunta Nazionale dal Presidente Nazionale, al funzionamento della tesoreria, così come nel caso di sopravvenute dimissioni del Tesoriere Nazionale, il Presidente Nazionale, su conforme parere della Giunta Nazionale, ne dichiara la decadenza e provvede alla nomina di un Tesoriere Nazionale f.f.. Il Tesoriere Nazionale f.f. resta in carica fino al successivo Consiglio Centrale, ove si provvederà alla elezione del nuovo Tesoriere Nazionale. Il verificarsi di una non adeguata attenzione del Tesoriere allo svolgimento delle sue funzioni (che si esplichi nel non puntuale adempimento ai compiti statutari o nella sistematica assenza alle Giunte Nazionali, oppure nel mancato riscontro a comunicazioni o sollecitazioni ufficiali del Presidente Nazionale o, in ogni caso, che induca ingiustificate difficoltà al normale andamento della gestione della tesoreria), a insindacabile parere del Presidente Nazionale, sentita la Giunta, è configurabile come "impedimento" del Tesoriere e richiede la applicazione della procedura sopra descritta.

Nel caso di non attivazione della Sezione Contenzioso per delega al contenzioso ad altro componente della Giunta, la funzione prevista dal presente punto è assegnata a tale membro. Nel caso in cui la delega al contenzioso sia assegnata al Presidente Nazionale, svolge le funzioni di sostituto del Tesoriere il Delegato alla Informazione scritta.

4- Il Tesoriere è in particolare autorizzato e tenuto ad effettuare, oltre a tutti gli atti amministrativi, compresa la stipula della affittanza della Sede in applicazione di esplicita delibera della Giunta Nazionale, i pagamenti relativi alla gestione della Sede della Presidenza e Segreteria Nazionali, l'assunzione, previa autorizzazione del P.N. e della Giunta Nazionale, del personale dipendente e la sua gestione contabile compreso il pagamento di stipendi e contributi.

5- E' compito del Tesoriere compiere tutti gli atti ed effettuare tutti i pagamenti conseguenti, rimborsi compresi, al fine di globalmente Organizzare le sessioni del C.C. convocate dal P.N. o dalla Giunta

Nazionale, le riunioni della Giunta Nazionale. In particolare il Tesoriere provvede, a semplice presentazione dei documenti di spesa e se i capitoli di spesa relativi sono adeguatamente finanziati e con riferimento ad eventuali regolamenti particolari approvati dal C.C., ad effettuare i pagamenti per le missioni e i rimborsi spese per i soci partecipanti alle sessioni del C.C. e della Giunta Nazionale, per gli eletti in Organi universitari nazionali secondo quanto previsto dall'Art.19, per i Delegati Nazionali che gestiscono le Sezioni Nazionali e per i Soci Delegati a tempo determinato dal C.C..

6- E' delegata al Tesoriere, previo parere conforme della Giunta Nazionale, la realizzazione di convenzioni ed accordi con strutture alberghiere, ristoratrici e di trasporti al fine di rendere meno onerose le spese derivanti dalle attività di cui al comma precedente.

7- Il Tesoriere Nazionale è delegato ad accendere:

a) un c.c. bancario intestato al CIPUR-*Confisal* ed a firma esclusiva del Presidente Nazionale, in cui depositare il Fondo di Presidenza di cui all'art. 10;

b) un c.c. bancario intestato al CIPUR-*Confisal*, a firma del Tesoriere CIPUR-*Confisal* e con il deposito della firma del sostituto del Tesoriere in forza del precedente comma 3, nel quale fare confluire i fondi della Associazione ed in particolare le quote dei soci;

c) un c.c. postale intestato al CIPUR-*Confisal*, a firma del Tesoriere CIPUR-*Confisal* e con il deposito della firma del sostituto del Tesoriere in forza del precedente comma 3, nel quale fare confluire gli eventuali contributi degli aderenti a ricorsi organizzati dalla Sezione Contenzioso, utilizzabili solo su mandato del Delegato Nazionale al Contenzioso.

8- Il Tesoriere per indicazioni sulla tenuta dell'Amministrazione contabile, ed in particolare per il corretto trattamento retributivo e la regolare tenuta contabile del momento contributivo del personale dipendente, può avvalersi della consulenza di esperti esterni al CIPUR-*Confisal*, previa autorizzazione della Giunta Nazionale.

9- Il Tesoriere relaziona trimestralmente, in occasione delle sessioni ordinarie della Giunta, oltre ogni qualvolta gli venga richiesto da un ordinatore di spesa per i capitoli di competenza, il P.N. e la Giunta Nazionale sulla consistenza dei fondi e dello stato degli stanziamenti dei vari capitoli di spesa e sulla situazione di cassa della Associazione. Egli costituisce un fondo di anticipazioni al Presidente Nazionale e, periodicamente, reintegra il fondo stesso con le modalità di cui all'Art. 10.

10- Il Tesoriere redige la mappa della diffusione dell'Associazione nelle varie Università e comunica i dati, in particolare, al membro della Giunta Nazionale delegato ai rapporti con le Sedi. Egli predispone d'intesa con il P.N. e la Giunta Nazionale il bilancio di previsione e quello consuntivo, e sottopone quest'ultimo all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, prima di sottoporli alla approvazione del C.C..

11- Il Tesoriere cura i rapporti e predispone gli atti necessari per una corretta e buona amministrazione e risponde della propria attività al C.C. al quale invia una relazione semestrale sulla gestione amministrativa e sulla situazione contabile.

12- Il Tesoriere provvede alla redazione ed aggiornamento dell'inventario dei beni mobili.

### ART. 13 - LA GIUNTA NAZIONALE

1- La Giunta Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali, dal Tesoriere Nazionale, dai Delegati Nazionali alle Sezioni Nazionali (Art. 14) attivate e da un numero di componenti eletti dal C.C., di norma, fra i suoi membri tale che sommato al numero delle Sezioni Nazionali attivate sia sei.

2- La giunta è presieduta dal P.N. ed opera con il P.N. per il raggiungimento dei fini sociali, secondo il mandato e con i limiti indicati dal C.C.: a tal fine il C.C. conferisce, in particolare, specifiche deleghe operative ai componenti elettivi della Giunta.

3- I compiti delegabili, in presenza delle Sezioni Nazionali attivate di cui all'Art. 14, sono:

1) La gestione Organizzativa della Segreteria Nazionale dell'Associazione (se non avocata dal P.N. o se esplicitamente delegata dal C.C.);

2) La gestione e l'aggiornamento del sito WEB della Associazione in collaborazione con gli Organi della Associazione: la informatizzazione delle Sedi locali, ed in generale i rapporti fra e con le Sedi.

4 - Le funzioni ed i compiti, anche delegabili, che per qualsiasi motivo non si ritenga divengano oggetto di delega, sono collegialmente gestiti dalla Giunta Nazionale all'interno della quale, in ogni caso, deve svolgersi un opportuno coordinamento fra i vari delegati e fra costoro ed il P.N..

5- La Giunta delibera a maggioranza dei presenti.

6- La Giunta Nazionale può motivatamente deliberare a maggioranza qualificata (maggioranza dei componenti) storni di bilancio che non incidano per più del 20% sull'ammontare dei singoli capitoli di spesa, che divengono immediatamente esecutivi. La Giunta Nazionale può motivatamente deliberare a maggioranza qualificata (maggioranza dei componenti) modifiche di Regolamento, e con maggioranza dei due terzi dei componenti modifiche di Statuto, qualora la proposta di modifica sia iscritta all'Ordine del Giorno della riunione di Giunta. Le modifiche divengono immediatamente esecutive. Esse devono poi essere sottoposte ad approvazione del Consiglio Centrale convocato entro e non oltre 60 giorni dalla

delibera della Giunta. Lo stesso Consiglio Centrale delibererà, in caso di non approvazione, sulle pendenze di ogni genere, createsi in conseguenza della temporanea applicazione delle norme non approvate.

7- La Giunta rimane in carica tre anni ed i suoi membri elettivi sono rieleggibili.

8- Per il proprio funzionamento, comprese le modalità di convocazione, la Giunta si dà un proprio regolamento, sottoposto a ratifica da parte del C.C.. In ogni caso le sedute della Giunta vanno verbalizzate ed i relativi verbali sono conservati presso la Segreteria Nazionale.

#### **ART. 14 - SEZIONI NAZIONALI**

1- Particolari settori di attività della Associazione, opportunamente definite dal C.C., possono essere strutturate in Sezioni Nazionali la cui gestione è assegnata ad un membro del C.C., all'uopo eletto con la qualità di delegato (Delegato Nazionale della Sezione), dal C.C. medesimo.

2- I Delegati Nazionali alle Sezioni Nazionali sono membri della Giunta Nazionale, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3- Per ogni Sezione Nazionale attivata il C.C. determina la denominazione, precisa competenze e compiti, finanzia nei termini ritenuti opportuni un capitolo di spesa a disposizione del Delegato Nazionale della Sezione che è ordinatore di spesa per le iniziative connesse alle sue competenze. Il Delegato Nazionale può usufruire in via diretta e senza intermediazioni della Segreteria Nazionale nei termini da concordarsi con il responsabile della medesima. La Segreteria Nazionale imposterà la tenuta degli atti della Sezione Nazionale secondo le indicazioni da lui fornite e compatibilmente con i mezzi della Associazione.

4- Ogni decisione relativa alla individuazione, proposizione, Organizzazione e gestione di eventuali iniziative rientranti nella delega del C.C. data ai Delegati Nazionali delle Sezioni Nazionali, obbligatoriamente acquisito il parere della Giunta Nazionale solo nei casi nei quali dalla azione da intraprendere sia prevedibile possano scaturire significative implicazioni politiche, spetta esclusivamente ai Delegati Nazionali, che ne rispondono direttamente al C.C.. Eventuali divergenze di natura non sanabile vanno sottoposte al C.C. con procedura di urgenza.

5- Per ogni Sezione Nazionale il Delegato Nazionale redige un Regolamento che deve essere approvato dal C.C. immediatamente successivo. Nelle more, il Regolamento entra in vigore e viene inviato alla Giunta Nazionale che esprime un parere. In caso di parere, dopo le eventuali variazioni concordate, positivo, il Regolamento permane in vigore fino alla determinazione del C.C.. In caso di parere negativo, il P.N. convoca il C.C. con modalità di urgenza per definire la questione.

6- Il Delegato Nazionale di una Sezione Nazionale, nella seduta del C.C. nella quale si propone il bilancio preventivo, relazione sulle attività della Sezione a lui assegnata.

7- All'atto della approvazione del presente Statuto sono istituite

a) La Sezione Nazionale Contenzioso (Per la individuazione, organizzazione e gestione di tutte le azioni di contenzioso amministrativo riguardanti la docenza universitaria);

b) La Sezione Nazionale di Medicina (Per seguire, organizzare, gestire in sintonia con le indicazioni del C.C. e della Giunta Nazionale, il particolare mondo della Medicina Universitaria; per fare da tramite fra di esso e la realtà delle altre Facoltà a causa di problematiche spesso diverse);

c) La Sezione Nazionale per i contatti con le forze politiche ed il Parlamento (Per realizzare e istituire incontri con le forze politiche al fine di informarle sulla problematica della Associazione e ottenere il loro sostegno per la realizzazione dei punti della piattaforma);

d) La Sezione Nazionale per i contatti con le forze sindacali (Per mantenere stretti rapporti con le altre forze sindacali al fine di reciproca informazione e per creare possibili sinergie nel perseguimento degli obiettivi sociali);

e) La Sezione Nazionale dell'informazione Scritta (per realizzare una adeguata informazione e propaganda scritta, rivolta ai soci e non, a proposito delle iniziative, del pensiero, della piattaforma rivendicativa della Associazione oltre che degli avvenimenti e del dibattito culturale che intervengono nel Paese, ineluttabilmente coinvolgenti il mondo universitario).

8- Il Delegato Nazionale alla Sezione dell'informazione assume l'incarico di Direttore Editoriale del foglio della Associazione. Spetta esclusivamente al Direttore editoriale che ne risponde direttamente al C.C.. fatto salvo quanto previsto per la funzione di Direttore Responsabile riservata al P.N. della Associazione nei termini indicati all'Art. 10, ogni decisione relativa alla Organizzazione e gestione della redazione e stampa del foglio della Associazione, compresa la scelta dei contributi da pubblicare e la loro composizione. Il Regolamento della Sezione Nazionale dell'informazione scritta dovrà contenere indicazioni relative alle modalità di redazione, impaginazione e di acquisizione dei contributi esterni.

#### **ART. 15 - ESERCIZI SOCIALI**

1- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2- Il bilancio preventivo è approvato dal C.C.; il bilancio consuntivo è ratificato dall'A.G..

3- Il bilancio sociale deve obbligatoriamente prevedere una riserva economica costituita da un fondo di accantonamento per oneri imprevisi pari al 5% degli introiti annui dell'Associazione.

#### **ART. 16 -IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1- Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato, su proposta del C.C., dalla A.G., in misura di tre componenti effettivi più due supplenti, scelti fra i Soci Ordinari. Esso è rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Non sono eleggibili al Collegio i membri della Giunta e i membri del C.C. ordinatori di spesa. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità degli atti amministrativi della Associazione, esprime parere scritto sul bilancio preventivo. Esso provvede ai resoconti contabili in corso di esercizio ed alla redazione di una relazione annuale sull'Esercizio e sul rendiconto (bilancio consuntivo).  
2- Alla prima riunione convocata dal P.N. il Collegio dei Revisori elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario. Quest'ultimo è tenuto alla redazione dei verbali delle sedute che andranno conservati presso la Segreteria Nazionale.

#### **ART. 17 - PROCEDURE DISCIPLINARI**

Gli interventi e le determinazioni di carattere disciplinare di qualsiasi tipo sono di pertinenza del Presidente Nazionale, della Giunta Nazionale e del Consiglio Centrale.

La destituzione da Presidente di Sede segue le modalità di cui all'art. 8, p. 7 o quelle previste dal punto 14 dell'Art. 9.

Per la decadenza da socio, in presenza di indicazioni, richieste, esplicite incolpazioni che possono a ciò condurre per i motivi di cui ai punti a), c) e d) dell'Art. 4, il Presidente Nazionale apre formale istruttoria inviando all'incolpato una comunicazione tramite lettera raccomandata con R.R. contenente la esplicita indicazione degli addebiti, dando al socio venti giorni di tempo per le controdeduzioni.

La comunicazione degli addebiti con le controdeduzioni del socio sono subito portate alla conoscenza dei membri del Consiglio Centrale che hanno l'obbligo della riservatezza. La decisione di eventuale decadenza viene assunta nel primo C.C. successivo a tale procedura con formale delibera approvata almeno dalla metà più uno dei presenti; ha effetto immediato ed è definitiva. La determinazione viene comunicata al socio dal Presidente Nazionale mediante raccomandata con R.R. contenente il testo della deliberazione del C.C..

Nei casi ritenuti, a giudizio della Giunta Nazionale, particolarmente gravi, il Presidente Nazionale, su conforme parere della Giunta Nazionale ed ad istruttoria conclusa, può sospendere il socio in via cautelativa fino alle determinazioni del C.C. immediatamente successivo alla sospensione, dandone immediata comunicazione ai membri del C.C..

#### **ART. 18 - FINANZIAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI SEDI**

1- Una frazione percentuale delle quote di iscrizione provenienti dai versamenti dei soci ordinari di ogni Associazione di Sede è trasferita annualmente a ciascuna Associazione di Sede, allo scopo di provvedere alla copertura delle spese locali. Detta frazione e la relativa cadenza di versamenti vengono stabilite annualmente dal Consiglio Centrale all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo sulla base delle disponibilità e del tipo di strutturazione che la associazione ritiene opportuno darsi.

2- A tale frazione può aggiungersi un finanziamento per singoli progetti proposti dal Presidente di Sede tramite il membro della Giunta Nazionale Delegato ai rapporti fra le Sedi, su parere conforme della Giunta Nazionale medesima e, a garanzia della copertura del finanziamento, del Tesoriere. Ciascuna Associazione di sede organizza in modo autonomo l'amministrazione dei suddetti fondi, dei quali è unico responsabile il Presidente di Sede in carica.

#### **ART. 19 - COPERTURE DI SPESA - FONDO DI PRESIDENZA - FINANZIAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI**

1- Il C.C. nel momento cui effettua una delibera che comporti spesa deve preventivamente assicurarsi tramite richiesta al Tesoriere che la stessa sia debitamente coperta, con traccia nel verbale della riunione. Il Tesoriere comunicherà al C.C. la situazione di cassa aggiornata per i vari capitoli di spesa, assumendosi la responsabilità di quanto potrebbe derivare da un'errata informazione.

2- Il P.N. è intestatario e unico responsabile del Fondo di Presidenza, il cui ammontare è annualmente determinato dal C.C. e inserito in apposito capitolo di spesa del Bilancio di Previsione, da utilizzarsi esclusivamente al fine di finanziare le attività, della tipologia approvata dal C.C., del P.N. effettuate in funzione del suo mandato. Il Fondo di Presidenza è usufruibile dal P.N. mediante il c.c. bancario di cui al punto a) dell'Art. 12. In tale c.c. il Tesoriere Nazionale di norma versa, anticipatamente e con scadenza bimestrale, al più un sesto dell'ammontare totale del Fondo di Presidenza, in modo da garantire, all'inizio di ogni bimestre, una consistenza di fondi pari ad un sesto del fondo totale.

3- Le operazioni effettuate dal P.N. devono essere documentate secondo la normativa in vigore. I documenti di spesa devono essere consegnati bimestralmente al Tesoriere che ha compito di verifica della regolarità formale degli stessi e li contabilizza.

4- Il P.N. risponde in prima persona per impegni di spesa inerenti la sua funzione e non coperti dai fondi già versati sul c.c. a sua firma, senza aver prima interpellato, al riguardo, il Tesoriere.

5- Per le cariche sociali non è prevista alcuna indennità; ai componenti i vari Organi sociali è però riconosciuto un rimborso per le spese di funzione e di rappresentanza; l'ammontare è determinato dal C.C. e gli stanziamenti relativi devono figurare in espliciti capitoli di spesa a bilancio preventivo. In particolare va considerato un capitolo di spesa con adeguato finanziamento a copertura delle spese dei soci eletti a cariche negli Organi Universitari Nazionali (Art. 20) o ai soci a cui il C.C. delega, anche provvisoriamente, determinati atti, categorie di atti, incarichi, funzioni. A questo proposito, quanto non già esplicitamente previsto negli articoli precedenti andrà precisato nell'eventuale Regolamento della Associazione o nei Regolamenti dei vari Organi.

6- Per gli Organi ordinatori di spesa (con riferimento alle iniziative inerenti alla funzione degli ordinatori di spesa) il Tesoriere provvederà ad effettuare tutti i pagamenti, con le formalità di legge, ed i rimborsi richiesti a semplice presentazione dei documenti di spesa o degli ordini ad effettuare pagamenti, previa l'unica verifica della sussistenza di fondi nei rispettivi capitoli di spesa e salvo particolari modalità previste in altre parti del presente Statuto, nel Regolamento o nei Regolamenti di particolari Organi.

7- Compete al C.C. la determinazione dell'ammontare di eventuali rimborsi per gli Organi sociali a cui sono affidati incarichi ed attività non rientranti in quelle proprie istituzionali così come previste esplicitamente dal presente Statuto.

8- In ogni caso effettuati gli stanziamenti e determinata la tipologia del rimborso, per le categorie di Organi previste il Tesoriere deve provvedere al rimborso, fatte le usuali verifiche e verificato il rispetto delle modalità fissate, a semplice presentazione dei documenti di spesa e nel più breve tempo possibile.

9- Per gli Organi Nazionali il cui finanziamento è previsto mediante un apposito capitolo di spesa e retti da Delegati Nazionali eletti dal C.C. e con delega triennale, può prevedersi, con riferimento ai fondi di spesa a ciò esplicitamente destinati (Spese generali dell'Organo), un trattamento di anticipazioni del tipo indicato al punto 2, tramite un c.c. bancario indicato dal Delegato. Di norma i versamenti anticipati, ognuno pari al 25% dei fondi disponibili, da parte del Tesoriere Nazionale avranno cadenza determinata dal raggiungimento di certificazioni di spesa superiori ai 2/3 della anticipazione iniziale o precedente. Su richiesta scritta del Delegato, il Tesoriere deve anticipare fondi fino all'ammontare previsto dal capitolo di spesa relativo alla gestione dell'Organo di competenza, se disponibili.

10- Nelle spese generali di un Organo Nazionale sono da considerarsi le spese relative a spostamenti del Delegato Nazionale che lo gestisce, con relativa missione nei termini previsti dal Regolamento, le spese telefoniche, le spese di rappresentanza, le spese organizzative per le attività non realizzate dalla Segreteria Nazionale.

#### **ART. 20 - ELEZIONI AGLI ORGANI UNIVERSITARI**

1- In occasione di elezioni nazionali o locali di Organi universitari, l'Associazione sarà presente con la propria sigla e propri candidati. Per le elezioni locali i candidati sono espressi dall'Assemblea di Sede CIPUR-*Confisal*, per le elezioni nazionali i candidati sono espressi dal C.C.. In caso di motivata impossibilità di convocazione delle Assemblee di Sede o del C.C., le candidature saranno espresse dal Presidente di Sede, tenuto conto dell'eventuale Regolamento della Sede, per le elezioni locali e dal P.N., su indicazione della Giunta Nazionale, per le elezioni nazionali.

2- Per le campagne elettorali relative ad elezioni locali è previsto, oltre al supporto della Segreteria Nazionale nei termini previsti dal Regolamento, un contributo anticipato determinato dal C.C. per le Sedi che ne fanno richiesta. Per le elezioni di carattere Nazionale la Segreteria Nazionale è incaricata di redigere, su testo preventivamente concordato con i candidati, ed inoltrare le comunicazioni elettorali (max due nel corso della campagna per ogni candidato) dei candidati. Il Delegato ai rapporti con le Sedi dovrà provvedere, di concerto con il P.N. e la Giunta Nazionale, alla redazione e distribuzione di opportuni manifesti elettorali.

3- Per rendere operative le indicazioni del comma precedente, il Delegato alla gestione della Segreteria Nazionale dovrà provvedere a fare redigere ed aggiornare indirizzari etichettabili per raggruppamenti disciplinari sia nazionali che per Ateneo. In particolare oltre agli indirizzari postali, vanno precostituite liste di e-mail con lo stesso criterio.

4- Gli eletti in un Organo Istituzionale, se in numero superiore a 3, eleggono un proprio interno un coordinatore che, in particolare, tiene i collegamenti con il P.N. e la Giunta Nazionale.

5- Agli eletti a cariche nazionali è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate relative alle funzioni svolte per le quali non sia istituzionalmente previsto un rimborso oltre che di quelle relative a momenti di coordinamento dovuti alla rappresentanza sindacale negli Organi medesimi.

#### **ART. 21 - FINANZIAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

1- L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 2, con:

- quote associative;
- eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato alla attività;
- contributi vari compatibili con gli scopi statutari.

## ART. 22 -SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1- Lo scioglimento del CIPUR-*Confisal* può avvenire solo a seguito di deliberazione del C.C. approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Centrale e approvata dall'A.G. Straordinaria. Il distacco da *Confisal* è deliberato da C.C. con la maggioranza dei due terzi e ratificato dalla A.G. a maggioranza dei due terzi. Il Consiglio Centrale propone, sentita la Giunta Nazionale, all' A.G. la destinazione degli eventuali beni patrimoniali, mobili come da inventario ed immobili di proprietà della Associazione, oltre che sugli eventuali avanzi di gestione, nei termini previsti dal comma 8, punto b) dell'art. 148 (ex art. 111) del T.U. n. 917 del 22/12/86 e successive variazioni, in particolare tenuto conto dell'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## ART. 23 -EFFICACIA STATUTO

Il presente Statuto è approvato dal Consiglio Centrale e successivamente ratificato dall' A.G..

1- Entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione del C.C.

2- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti ed ai regolamenti di attuazione, da emanarsi da parte del C.C. entro sei mesi.

3- Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio Centrale l'11 dicembre 1998

## INDICE

Art.1- Denominazione, durata e sede

Art.2- Scopi della Associazione

Art.3- I Soci (Iscritti) dell' Associazione

Art.4- Adesione alla Associazione - Decadenza da Socio

Art.5- Gli Organi dell' Associazione

Art.6- L'Assemblea Generale

Art.7- Le Associazioni di Sedi di Ateneo - Loro istituzione - Le Assemblee di Sede

Art.8 - Il Presidente ed il Vice Presidente di Sede - Giunte o Direzioni locali - I Rappresentanti Federali

Art.9 - Il Consiglio Centrale

Art.10- Il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti Nazionali

Art.11- Redazione dell'O.d.G. del C.C. - Convocazione del C.C.

Art.12- Il Tesoriere Nazionale

Art.13- La Giunta Nazionale

Art.14- Sezioni Nazionali

Art.15- Esercizi Sociali

Art.16- Il Collegio dei Revisori dei conti

Art.17- Procedure disciplinari

Art.18 - Finanziamento delle Associazioni di Sedi

Art.19 -Coperture di spesa - Fondo di Presidenza - Finanziamento degli Organi sociali

Art.20- Elezioni agli Organi Universitari

Art.21- Finanziamenti per il Funzionamento dell' Associazione

Art.22- Scioglimento dell' Associazione

Art.23- Efficacia dello Statuto